

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI

ARTICOLO 1: CONTRATTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni Generali Contrattuali (di seguito anche CGC) costituiscono allegato e parte integrante e sostanziale della proposta di incarico per la fornitura dei servizi di assistenza professionale meglio specificati nella medesima proposta di incarico ed erogati dalla società Urbano Consulting Group S.r.l. (di seguito anche U.C. Group) in favore della Vostra Struttura (di seguito anche Committente). La proposta di incarico e le presenti CGC sono vincolanti per entrambe le Parti, le quali si obbligano reciprocamente ad eseguire quanto statuito secondo correttezza e buona fede. Il Committente non può trasferire l'incarico a terzi, salvo previo accordo scritto con U.C. Group e a condizione che il terzo accetti integralmente tutte le disposizioni e clausole sia della proposta di incarico che delle presenti CGC.

La proposta di incarico e le presenti CGC, assoggettati alla legge italiana, estinguono e sostituiscono qualsiasi eventuale preaccordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche hanno e avranno effetto solo se confermate in forma scritta e debitamente sottoscritte dalle Parti.

ARTICOLO 2: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna nei confronti della U.C. Group:

- a) a fornire tutta la documentazione e a comunicare tutte le informazioni necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'incarico. Eventuali negligenze e/o carenze di informazioni fornite, saranno attribuite all'esclusiva responsabilità del Committente, con esclusione di qualsivoglia responsabilità da parte della U.C. Group e del personale (dipendente e/o collaboratore) incaricato dalla stessa per adempiere all'incarico conferito;
- b) ad adottare tutte le iniziative necessarie a facilitare il lavoro del personale dipendente/collaboratore della U.C. Group, anche mediante il loro affiancamento con proprio personale o delegati espressamente incaricati al fine di facilitare l'acquisizione dei dati da parte di U.C. Group o qualsiasi altra operazione o attività dalla stessa ritenuta utile o necessaria.

ARTICOLO 3: OBBLIGHI DELLA U.C. GROUP

La U.C. Group si impegna nei confronti del Committente:

- a) a fornire e mettere a disposizione del Committente personale dipendente e/o collaboratore qualificato per lo svolgimento dell'incarico;
- b) a rendicontare l'attività svolta in favore del Committente mediante appositi report e/o verbali di sopralluogo, ove esplicitamente previsti nella proposta di incarico.

ARTICOLO 4: PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI DOCUMENTALI, RISERVATEZZA, SEGRETEZZA E KNOW HOW

Gli elaborati realizzati nell'espletamento dell'incarico sono di proprietà del Committente, fatta eccezione per la proprietà intellettuale che rimane alla U.C. Group. È fatto pertanto esplicito divieto al Committente, sia in corso d'opera che a compimento delle attività oggetto del contratto, di:

- a) utilizzare in tutto o in parte il contenuto degli elaborati prodotti dalla U.C. Group per compilare altri lavori o per qualsiasi altro utilizzo, senza la preventiva autorizzazione scritta della medesima U.C. Group;
- b) presentare gli elaborati o parte degli stessi ad altri come prodotto della propria attività professionale e/o intellettuale;
- c) diffondere e utilizzare i metodi di acquisizione, elaborazione ed esposizione dei dati contenuti negli elaborati.

Il riutilizzo dei materiali forniti in esecuzione dell'incarico al di fuori delle fattispecie contrattualmente dedotte è consentito unicamente previo consenso scritto della U.C. Group. L'uso degli elaborati in difformità a quanto previsto nelle presenti CGC o per usi diversi da quelli pattuiti costituisce causa di risoluzione del contratto, con conseguente diritto della U.C. Group di agire per risarcimento dei danni subiti e subendi.

I materiali forniti al Committente in esecuzione dell'incarico potranno essere liberamente utilizzati soltanto alle seguenti condizioni:

- a) dovranno rimanere nel loro formato originale e, qualora riprodotti, dovranno sempre recare le indicazioni proprietarie o relative al copyright o agli autori;
- b) l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità non deve avere scopo di lucro;
- c) deve essere citata la fonte e l'autore e/o titolare dei diritti;
- d) l'utilizzo in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo di materiali rappresentati da testi legali (es: informative, condizioni contrattuali, etc.) è vietato. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Il Committente riconosce che le procedure, i documenti, i modelli contrattuali, le schede e le formule così come le competenze tecnico professionali per lo svolgimento dell'incarico costituiscono patrimonio esclusivo della U.C. Group (il "Know How") e si impegna a mantenerlo segreto, a non copiarlo/riprodurlo in qualsiasi formato o supporto, divulgarlo, pubblicarlo o comunicarlo in alcun modo, in tutto o in parte, a potenziali clienti, clienti o terzi, né direttamente né indirettamente, senza la preventiva autorizzazione scritta di U.C. Group. Qualora il Committente dovesse venire a conoscenza del fatto che terzi siano entrati in possesso della disponibilità del Know How, lo comunicherà prontamente alla U.C. Group al fine di consentirle di attivarsi nel modo che riterrà più opportuno per la tutela dei propri diritti e coopererà con la medesima U.C. Group in buona fede per aiutarla a mantenere segreto il proprio Know How, impedirne la diffusione e limitarla nelle ipotesi in cui sia invece avvenuta.

Il Committente si impegna infine a restituire o a distruggere secondo quanto chiesto dalla società U.C. Group, ed entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla semplice richiesta di questa, ogni documento, copia di documento, modello, scheda o formula che faccia parte del Know How di U.C. Group.

Ogni informazione o documento classificato come riservato di cui il Committente venga a conoscenza in conseguenza o in occasione dell'esecuzione dell'incarico affidato a U.C. Group, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso della stessa; il Committente farà quindi quanto possibile ed opportuno al fine di mantenere riservate le informazioni ricevute da U.C. Group ed evitarne la diffusione, adottando sistemi che, secondo uno standard di normale ragionevolezza e diligenza, risultano adeguati alla tutela della riservatezza del tipo di informazione di cui si tratta.

Il Committente è ritenuto direttamente responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni o documenti effettuata dai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada. La proposta di incarico deve essere considerata come riservata fra le Parti. Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore anche dopo la scadenza del Contratto o dopo la sua cessazione, qualsiasi possa essere la causa che l'avesse determinata, per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni. La U.C. Group si riserva di pubblicare sul proprio sito o portale web o su altra documentazione, in forma rigorosamente anonima, i quesiti proposti e le relative risposte, anche accompagnandoli ad articoli monografici, qualora le questioni affrontate sottendano tematiche di particolare interesse scientifico. La U.C. Group, previo accordo con il Committente, si riserva inoltre di pubblicizzare le proprie attività ai fini commerciali.

ARTICOLO 5: PRIVACY

Con la sottoscrizione della proposta di incarico, le attività della U.C. Group secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come meglio specificato nell'informativa clienti di cui all'art. 13 del GDPR, comporta il trattamento di dati personali per l'esecuzione delle attività, dei servizi e delle prestazioni a favore del Committente.

I dati personali, la documentazione e le informazioni confidenziali con cui la U.C. Group potrà entrare in contatto e/o in possesso durante tutte le fasi di erogazione di servizi di assistenza professionale oggetto della proposta di incarico, saranno trattati dalla stessa nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta disciplina composta in materia di protezione e trattamento dei dati personali, in modo lecito ed esclusivamente nelle modalità e per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico conferito, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Ciascuna Parte si impegna altresì a conservare i dati personali su supporti elettronici e/o cartacei adeguatamente protetti, secondo le prescrizioni contenute nella più recente normativa. Per l'esecuzione dell'incarico che comporta il trattamento di dati personali per conto del Committente, lo stesso nomina, quale Titolare del trattamento e mediante atto di designazione *ad hoc* a sua cura, la U.C. Group quale responsabile del trattamento dei dati *ex*

art. 28 del GDPR. La U.C. Group dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere tale ruolo, per il quale è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR, attenendosi altresì alle istruzioni del Titolare del trattamento, preliminarmente concordate e contenute nell'atto di designazione di cui sopra.

ARTICOLO 6: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E/O ACCESSORIE

Si ritengono escluse da ciascun contratto tutte le attività non espressamente indicate nella relativa proposta di incarico. Le prestazioni, i servizi e le attività non esplicitamente e in modo specifico previste nella proposta di incarico non formano, quindi, oggetto di obbligazione da parte della U.C. Group, né costituiscono risultato programmato a favore del Committente con la sottoscrizione della proposta di incarico.

In particolare per qualsiasi ulteriore attività di consulenza, di fornitura di servizi e/o di predisposizione documentale, non specificatamente inclusa nella proposta di incarico, e/o un eventuale maggior impegno delle figure professionali della U.C. Group che si renderanno necessarie e/o che saranno successivamente definite e concordate con il Committente dovrà essere retribuita alla U.C. Group secondo una tariffa oraria forfettaria pari a € 100,00/ora (oltre IVA), o secondo preventivo redatto ad hoc sulla base delle specifiche esigenze.

Si precisa che ogni attività potrà essere avviata solo dopo il perfezionamento dell'incarico, tramite saldo della fattura di accettazione e come meglio specificato nella proposta di incarico.

ARTICOLO 7: TEMPI E DURATA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Gli effetti del contratto decorrono e hanno una durata complessiva in base a quanto previsto nella proposta di incarico. In caso si tratti di incarico di natura periodica e continuativa qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni. Il rinnovo tacito si determinerà a ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all'altra almeno 6 (sei) mesi prima. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- ucgroup@pec.net;
- Via Lima, 7 – 00198 ROMA.

In caso si tratti di prestazione non di natura periodica e continuativa non è previsto rinnovo tacito dell'incarico.

ARTICOLO 8: RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

In caso si tratti di incarico di natura periodica e continuativa il Committente e la U.C. Group possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC agli indirizzi di cui al precedente art. 7, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

In caso si tratti di prestazione di natura non periodica e continuativa il Committente e la U.C. Group possono recedere dal presente contratto, previa comunicazione alla controparte entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione della proposta di incarico.

Il recesso del Committente, oltre il termine di 14 (quattordici) giorni, non potrà in alcun modo gravare sulla U.C. Group in quanto la stessa, al momento del conferimento, ha già messo in atto le attività necessarie, incluse la pianificazione del lavoro ed il coinvolgimento dei professionisti dedicati a quelle attività conferite. Pertanto, il Committente, in caso di recesso, sospensione delle attività o altre problematiche si obbliga espressamente al pagamento di una penale per la mancata prosecuzione dell'attività conferita pari al 50% del valore complessivo dell'incarico – al netto di eventuali riduzioni riservate dalla U.C. Group - entro 20 (venti) giorni dalla data di recesso o comunicazione della sospensione e/o problematica.

In ogni caso, il Committente rimborserà alla U.C. Group le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento in cui il contratto termina ogni efficacia a seguito del recesso, nonché eventuali riduzioni riservate dalla U.C. GROUP al momento della stipula, valide solo nel caso di completamento delle attività contrattualizzate.

ARTICOLO 9: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 60 (sessanta) giorni rispetto al termine pattuito, la U.C. Group, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata A/R o mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Se ci sono contratti che prevedono deleghe nei confronti di enti o altri soggetti, la delega si ritiene esclusiva per tutta la durata dell'incarico. In caso il Committente intervenga direttamente o faccia intervenire terzi su un procedimento ancora in corso per cui è prevista la delega alla U.C. Group, quest'ultima ha facoltà di risolvere il relativo contratto per inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 10: FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titoli indicativi a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La Parte che non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivi. Tuttavia, qualora l'ipotesi di forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni continuativi l'altra Parte ha facoltà di recedere dall'incarico, fatti salvi i diritti maturati da ciascuna Parte a tale data.

ARTICOLO 11 ECCESSIVA ONEROSITÀ

Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione da parte della U.C. Group, anche per la diminuita utilità della controprestazione, la stessa avrà facoltà di richiedere la rinegoziazione del relativo incarico secondo buona fede. A tal fine, U.C. Group dovrà dare immediata comunicazione al Committente, invitandolo alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l'equilibrio delle prestazioni. Se nei 60 (sessanta) giorni successivi le Parti non raggiungono un accordo, U.C. Group avrà facoltà di risolvere il relativo incarico.

ARTICOLO 12: EFFETTI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'incarico cessi i propri effetti per risoluzione dello stesso, per recesso unilaterale o per la sua naturale scadenza, il Committente e la U.C. Group si impegnano reciprocamente a collaborare in buona fede al fine di assicurare il passaggio al Committente ovvero ad un fornitore terzo di suo gradimento delle attività relative ai servizi affidati secondo un piano di trasferimento che verrà predisposto e concordato dalle Parti – a seguito di espressa richiesta del Committente - almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza in caso di disdetta di una delle Parti nei termini esplicitati nelle presenti CGC, o, nel caso di risoluzione, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla cessazione del contratto.

Alla data di scadenza naturale del Contratto o in caso di sua risoluzione o di recesso unilaterale la U.C. Group restituirà al Committente tutti i dati, gli atti, i provvedimenti ed i documenti in genere, in formato elettronico e cartaceo, comprese le informazioni, che siano stati alla stessa consegnati nel periodo di durata del contratto oppure, su richiesta scritta del Committente, provvederanno a distruggere o cancellare tutto quanto sopra indicato. Il trasferimento, la restituzione, distruzione o cancellazione dovrà essere comprovata da apposito verbale. Tempi e costi per lo svolgimento di tali attività saranno definiti al momento nel quale occorrerà la necessità di procedere alle stesse.

ARTICOLO 13: PAGAMENTI E RITARDO NEI PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati dal Committente direttamente alla U.C. Group secondo i termini stabiliti nella proposta di incarico o, se non specificato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione del preavviso di fattura, e al netto di tasse, spese e costi di alcun genere.

In ogni caso, entro 12 (dodici) mesi dal momento del conferimento dell'incarico si procederà alla fatturazione della totalità dell'offerta economica complessiva o degli onorari previsti per ciascuna annualità in caso di contratto a prestazione periodica e continuativa - inclusi i casi di apertura strutture sanitarie quali ambulatori medici/studi medici per i quali dal momento dell'incarico bisognerà almeno presentare l'istruttoria all'ente di riferimento - non potendo gravare sulla UCG eventuali ritardi legati al progetto del committente.

In occasione di eventuali trasferte, alla società U.C. Group verrà riconosciuto il rimborso analitico e/o forfettario delle spese di trasporto, di vitto e alloggio da questa sostenute.

In caso di controversia sugli importi fatturati, sugli elaborati documentali e/o sui servizi di assistenza professionale prestati, il Committente è tenuto a presentare reclamo entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento del relativo preavviso di fattura. In mancanza di tale reclamo nel suddetto termine, il Committente si intenderà decaduto da qualsiasi contestazione e in caso di mancato integrale pagamento e senza necessità di alcun sollecito scritto o verbale, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva. Il mancato pagamento delle fatture nei termini convenuti conferisce alla U.C. Group il diritto di agire giudizialmente per recupero dei crediti vantati, maggiorati ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 09/10/2002 degli interessi di mora determinati in base al tasso di interesse di rifinanziamento della Banca Centrale Europea comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, in caso di eventuali ritardi e necessità di sollecito, oltre il primo, si addebiterà al Committente, quale quota di rimborso per la gestione amministrativa del sollecito, un importo di € 20,00 oltre IVA, fino al recupero del credito. Resta inteso che il costo di gestione dei solleciti sarà applicato per ogni singola fattura interessata, anche qualora più solleciti siano effettuati unitariamente.

In corrispondenza della eventuale richiesta del Committente di ottenere una proroga dei pagamenti dovuti a U.C. Group, inoltrata necessariamente prima della scadenza prevista, e concessa da U.C. Group al Committente, avrà valore solo per la singola specifica richiesta e se concessa per iscritto.

In ogni caso il ritardo nel pagamento anche di una sola fattura oltre i termini prestabiliti, conferisce alla U.C. Group il diritto di interrompere, sino alla regolarizzazione dell'insolvenza, la fornitura di uno o più servizi di assistenza professionale prodotti, anche eventualmente riferiti ad altri contratti in essere con il Committente insolvente, rimanendo manlevata dal Committente stesso in merito a qualsiasi conseguenza derivante dall'interruzione di detti servizi.

Ai sensi dell'art. 1461 c.c. la U.C. Group può sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altra Parte sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

Nel caso in cui vi sia il Committente ritardi uno dei pagamenti per più di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del relativo preavviso di fattura, la U.C. Group avrà diritto ad una penale da ritardo pari al 20% (ventipercento) del valore complessivo del relativo incarico.

ARTICOLO 14: RESPONSABILITÀ

La responsabilità di U.C. Group, dei suoi soci nonché dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nei confronti del Committente, per qualsiasi danno che possa derivare al medesimo Committente in conseguenza od in relazione della fornitura di servizi di assistenza professionale prestata in esecuzione della proposta di incarico, nel caso in cui non risultasse esclusa ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, non potrà essere superiore - in caso di prestazioni periodiche - all'ammontare del 50% dei singoli corrispettivi economici annuali specificati nella medesima proposta di incarico e - in caso di prestazioni *una tantum* - all'ammontare del 50% del corrispettivo economico per singola prestazione specificato nella medesima proposta di incarico.

Con la sottoscrizione della proposta di incarico la U.C. Group si obbliga ad eseguire a favore del Committente con la massima diligenza una prestazione di servizi di assistenza professionale assumendo un'obbligazione di mezzi con responsabilità connessa a dolo o colpa grave.

Con la sottoscrizione della proposta di incarico, il Committente si impegna a manlevare e a tenere indenne la U.C. Group da ogni onere, perdita, danno, spesa, pretesa o richiesta che fosse pagata, sostenuta o dalla stessa subita, nonché da ogni azione, causa o procedimento promosso nei confronti della U.C. Group da parte di terzi, in conseguenza del o comunque in relazione all'incarico.

ARTICOLO 15: PROFESSIONISTI E LAVORATORI UTILIZZATI

La U.C. Group si riserva il diritto di avvalersi sotto la propria responsabilità, anche in corso di esecuzione del rapporto, di collaboratori, professionisti e partner autorizzati nell'ambito dell'organizzazione U.C. Group (esterni e/o interni), per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività declinate nella proposta di incarico di cui il presente documento rappresenta l'Allegato 1, nonché per le fasi di acquisizione ed elaborazione dei dati.

ARTICOLO 16: FORMAZIONE, SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le presenti CGC sono stipulate mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o redatte in duplice copia originale e soggette a registrazione in caso d'uso.

ARTICOLO 17: DISPOSIZIONI FINALI

La proposta di incarico non è cedibile e nessuna parte assegnerà i propri diritti od obblighi senza il previo consenso della controparte. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole nella proposta di incarico e nelle presenti CGC non fa venire meno l'efficacia delle restanti pattuizioni: le Parti si impegnano nel caso e ove possibile ad aprire una trattativa volta a sostituire le parti nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile.

ARTICOLO 18: RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nella proposta di incarico e nelle presenti CGC, si applica la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19: TENTATIVO DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente da o collegata dalla proposta di incarico e dalle presenti CGC dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. in base al Regolamento di Mediazione dell'Organismo di mediazione iscritto nel Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia che verrà individuato dalle parti. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto - e quindi in riferimento alla sua efficacia, validità, esenzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare avere - spetterà esclusivamente al Foro di Roma.

ARTICOLO 20: SPESE LEGALI E REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

In caso di azioni legali relative al contratto, tutte le spese relative alla registrazione degli atti giudiziari, comprese ma non limitate alle spese di registrazione e notificazione degli atti, saranno a carico esclusivo del Committente. Il Committente si impegna a rimborsare immediatamente, e in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, tutte le spese legali e i costi sostenuti dalla U.C. Group.

In caso di eventuali ritardi su tali pagamenti, si applicheranno, per quanto compatibili, le clausole previste dalle presenti CGC e il Committente sarà obbligato al pagamento di una penale pari ad € 100,00 per ogni 5 (cinque) giorni di ritardo.